



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale.....	Presidente
Dott. Claudia Rossi.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Dott. Comm. Girolamo Fabio Porta.....	Membro designato dalla Banca d'Italia [Estensore]
Prof. Avv. Raffaele Lener.....	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente professionista/imprenditore
Prof. Avv. Federico Ferro Luzzi.....	Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato.

nella seduta del 11/03/2011, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto

Con ricorso del 22 settembre 2010, il ricorrente contesta l'illegittimità del protesto e della segnalazione del suo nominativo alla centrale di allarme interbancaria (CAI) sul presupposto che la banca avrebbe accettato in pagamento un assegno - tratto dal medesimo - "ben oltre" la scadenza del termine per la presentazione del titolo, e nonostante l'ordine di revoca al pagamento comunicato alla banca; il ricorrente lamenta altresì il mancato invio, da parte della resistente, del preavviso di segnalazione in CAI. Ciò posto, il ricorrente chiede al Collegio di dichiarare l'illegittimità del protesto elevato e della citata segnalazione, nonché di condannare la banca a provvedere alla relativa cancellazione; il medesimo chiede inoltre di *"accertare l'illegittimità del comportamento della banca per l'omesso invio dei preavvisi e delle comunicazioni previste dalla l. 386/90 ed il mancato rispetto dei termini di legge per irrogare le sanzioni e condannarla al risarcimento dei danni patrimoniali subiti, nonché al risarcimento del danno all'immagine e alla*



reputazione, quantificati in via indicativa in euro 10.000,00, nonché alle spese di procedura”.

In particolare, il ricorrente riferisce che *“in data 26 aprile 2010 emetteva un assegno bancario di euro 48.000,00 regolarmente compilato in ogni sua parte, tratto sul conto corrente al medesimo intestato”* presso la banca convenuta. Successivamente, avvedendosi di essere stato vittima di una truffa, sporgeva formale denuncia e querela presso la competente A.G. nei confronti dei soggetti reputati artefici dell'illecito. Con comunicazione del 31 maggio 2010 il ricorrente informava l'intermediario dei *raggiri* dei quali si riteneva vittima – avendo emesso un assegno *“non escutibile (...) ma a garanzia nel caso delle insolvenze o di documentazione mancante o falsa (...)”* nell'ambito di una operazione commerciale – e *“contestualmente ai sensi dell'art. 35 del R.D. 1736/1933, ordinava alla banca di non procedere al pagamento del titolo essendo tra l'altro ampiamente decorsi i termini per la presentazione in pagamento”*. Ciò nonostante, il 4 giugno 2010 la banca comunicava al ricorrente, con messaggio di posta elettronica, che l'assegno in oggetto (nel frattempo presentato in pagamento) risultava privo di provvista e che *“in mancanza di copertura in data odierna (vale a dire dopo ben 41 giorni dalla sua emissione)”* sarebbe stata costretta ad *“inviare il titolo al notaio”*. Con successiva comunicazione del 16 giugno 2010 la banca inoltre lo informava del recesso dal contratto di conto corrente e revocava l'autorizzazione ad emettere assegni.

Con nota del 17 giugno 2010 il ricorrente presentava reclamo nei confronti dell'intermediario, rilevando, tra l'altro, che l'assegno risultava negoziato *“a successiva scadenza termini”* cui la banca non forniva riscontro. Seguiva il 15 luglio un ulteriore reclamo, in cui il ricorrente diffidava l'intermediario, per il tramite del suo legale, *“dal procedere all'adozione di qualsiasi provvedimento o iscrizione pregiudizievole”* nei suoi confronti, stante la revoca dell'ordine di pagamento dell'assegno comunicata alla banca.

Replicava la banca con raccomandata del 27 agosto 2010 nella quale deduceva di non aver ritenuto applicabile al caso di specie l'art. 35 R.D. n. 1736/1933 (revoca ordine pagamento) *“in considerazione del fatto che tale norma,*



che prevede la possibilità di revocare l'ordine di pagamento una volta scaduto il termine per la presentazione del titolo stesso, presuppone che vi siano fondi a copertura dell'assegno emesso”, e che pertanto, verificata l'assenza di provvista, avviava la procedura di protesto ed effettuava successivamente le necessarie segnalazioni in CAI essendo “decorsi i termini previsti per legge per la trasmissione della suddetta segnalazione”.

Nel ricorso il ricorrente rilevava altresì la pretestuosità delle argomentazioni dedotte dalla banca a sostegno della sua condotta - la quale *“non si sarebbe dovuta minimamente preoccupare di verificare la sussistenza di provvista sul conto corrente alla data di presentazione dell'assegno, poiché, stante l'intervenuta revoca, questo non sarebbe potuto e dovuto essere pagato”* - e il mancato invio del preavviso di revoca ex art. 9 bis l. n. 386/90.

Controdeduceva la banca con nota del 22 novembre 2010 precisando che:

- l'assegno veniva presentato al pagamento dalla beneficiaria in data 31 maggio 2010 e che il titolo, *“contrariamente a quanto dichiarato dal ricorrente risultava emesso con data 31 maggio 2010 e non 26 aprile 2010”*;
- in data 4 giugno 2010 la banca riceveva un fax dal ricorrente nel quale il medesimo riferiva *“lo svolgimento dei fatti relativi alla presunta truffa avvenuta in data 26 aprile 2010 e confermava la richiesta di revoca di pagamento dell'assegno”*. Lo stesso giorno la banca comunicava al ricorrente, tramite messaggio di posta elettronica, che l'assegno risultava privo di provvista e che in mancanza di copertura sarebbe stato inviato al notaio per il protesto. In tale occasione, *“suggeriva, altresì, al fine di evitare il protesto, di provvedere al sequestro del titolo con provvedimento d'urgenza”*;
- in data 7 giugno 2010, a causa del permanere dell'insufficienza di fondi sul conto corrente del ricorrente e non essendo ancora decorsi i termini per la presentazione al pagamento dell'assegno, la banca provvedeva ad inoltrare al notaio il titolo per il perfezionamento dell'atto di protesto con la seguente causale: *“mancanza totale o parziale di fondi al momento in cui il titolo viene presentato”*;
- il 15 giugno 2010, la banca *“a causa della suddetta movimentazione irregolare, inviava al ricorrente comunicazione di recesso dal contratto di conto corrente e revocava l'autorizzazione ad emettere assegni (all. 9)”*;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- il 23 giugno 2010 *“l’intermediario provvedeva ad inoltrare al ricorrente la lettera di preavviso di segnalazione del suo nominativo presso l’archivio CAI, che ritornava al mittente per compiuta giacenza (all. 10). La segnalazione presso il suddetto archivio veniva effettuata il giorno 19 agosto 2010, come comunicato”;*
- con riferimento all’art. 35 R.D. n. 1736/1933, *“la condizione necessaria per la sua applicazione è lo spirare dei termini di presentazione del titolo in pagamento”*, condizione non verificatasi nel caso di specie, *“avendo il cliente emesso l’assegno in data 31 maggio 2010”*.

Tutto ciò premesso, l’intermediario, nel ribadire la correttezza del suo operato, chiedeva il rigetto del ricorso ritenuto infondato.

Diritto

Il ricorrente lamenta l’illegittimità del protesto di un assegno che assume sia stato effettuato oltre i termini di legge e della successiva segnalazione alla centrale di allarme interbancaria (CAI); si duole inoltre del comportamento della banca che non ha tenuto conto della comunicazione di revoca al pagamento del titolo.

I rilievi sono infondati.

Con riguardo al primo profilo, si osserva che secondo la disciplina sull’assegno bancario, (R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736) ai fini della validità del titolo, questo deve riportare, tra l’altro, l’indicazione della data e del luogo di emissione (artt.1-2). Inoltre l’assegno bancario: non può essere emesso “se il traente non abbia fondi disponibili presso il trattario, dei quali abbia diritto di disporre per assegno bancario, e in conformità di una convenzione espressa o tacita” (art. 3); “deve essere presentato al pagamento nel termine di otto giorni se è pagabile nello stesso comune in cui fu emesso; di quindici giorni se pagabile in altro comune della Repubblica” (art. 32); ove sia emesso in assenza di provvista, anche parziale, “il trattario dà comunicazione del mancato pagamento al pubblico ufficiale che deve levare il protesto o effettuare la constatazione equivalente (art. 8-bis, l. 15 dicembre 1990, n. 386 recante la “Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari”, come modificata dal d.lgs 30 dicembre 1999, n. 507); il protesto o la constatazione equivalente deve farsi prima che sia spirato il termine di presentazione di cui all’articolo 32 (art. 46 del citato Regio Decreto).

Alla stregua di tali disposizioni, per determinare la legittimità del protesto è essenziale stabilire se sia o meno spirato il termine di presentazione del titolo e quindi individuare esattamente la data di emissione dell'assegno (che costituisce, tra l'altro, un requisito obbligatorio per la validità del titolo). Nel caso di specie il punto è controverso, deducendo il ricorrente di aver emesso l'assegno in data 26 aprile 2010 (come anche dichiarato in sede di denuncia).

Dalla documentazione agli atti risulta peraltro che l'assegno è stato emesso il 31 maggio 2010 (secondo la data digitata a macchina sul titolo) ed è stato negoziato in stanza di compensazione il 3 giugno 2010. Le affermazioni del ricorrente, circa la data di emissione del titolo, sono quindi rimaste sfornite del benché minimo elemento di prova

La mancanza dei fondi necessari a consentire il pagamento del titolo non è contestata.

Quanto all'ulteriore doglianza formulata con il ricorso - secondo cui la banca non avrebbe considerato la revoca dell'ordine di pagamento alla stessa comunicata il 31 maggio 2010 - si richiama l'orientamento della Suprema Corte secondo cui la revoca è inefficace finché il portatore dell'assegno medesimo non lo presenti all'incasso, e comunque per tutto il suo periodo di validità (otto giorni dall'emissione se in piazza, quindici se fuori piazza), in quanto durante tale periodo sussiste un vincolo specifico di destinazione di provvista (art. 35, l. 1736/35), come tale indisponibile da parte del titolare del conto su cui è tratto l'assegno; si è in presenza di una deroga alla normativa generale sulla convenzione d'assegno che vincola la banca trattaria unicamente nei confronti del traente-emittente (Cass. civ., Sez. I n. 17493/2008 che ribadisce un principio già enunciato sul tema da Cass. 03/06/2004 n. 10579).

Appare pertanto corretto il comportamento della banca trattaria che non ha tenuto conto di una revoca di pagamento inefficace; in caso contrario, ove la stessa avesse accettato il pagamento per poi revocarlo riaddebitando l'importo alla banca che aveva già negoziato il titolo portandolo in stanza di compensazione, e presso la quale il portatore intratteneva un contratto di conto corrente, sarebbe incorsa nella fattispecie illecita dell'articolo 2043 c.c., palesandosi un danno equivalente all'importo dell'assegno non ricevuto da parte del prenditore del titolo.

In merito alle censure sollevate dal ricorrente attinenti all'iscrizione in CAI e al mancato invio del relativo preavviso, si osserva che secondo la disciplina applicabile (artt. 9 e 9 *bis* l. n. 386/90 e succ. mod.) in caso di emissione di assegno senza provvista, una volta presentato infruttuosamente il titolo, la banca provvede ad inviare l'avviso volto a rendere edotto il traente delle conseguenze derivanti dalla sua eventuale iscrizione in archivio: conseguenze evitabili attraverso il c.d. pagamento tardivo. Il trattario, in particolare, è tenuto a preavvertire il traente (con telegramma o raccomandata a/r) che, alla scadenza del termine di 60 giorni previsto per il pagamento tardivo, ed in mancanza di prova idonea a confortare il sopravvenuto adempimento, il suo nominativo verrà iscritto nell'archivio CAI e che, a partire dalla stessa data, gli sarà altresì revocata ogni autorizzazione ad emettere assegni.

Peraltro, l'articolo 35 del d.lgs. n. 507/1999, nel riformulare l'articolo 10 della legge n. 386/1990, prevede che il trattario sia obbligato in solido con il traente a pagare gli assegni emessi da quest'ultimo quando, tra l'altro, ometta o ritardi l'iscrizione nell'archivio ai sensi dell'articolo 10-bis della legge citata; pertanto l'omessa o ritardata iscrizione nell'archivio determina una responsabilità in capo alla banca.

Nella specie, risulta che la banca abbia inviato il preavviso di iscrizione al domicilio eletto a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, sebbene la stessa sia ritornata al mittente (6 luglio 2010) per compiuta giacenza in quanto mai ritirata dal destinatario; viene quindi smentito quanto dedotto dal ricorrente in punto di mancato invio del preavviso.

Inoltre, il ricorrente non ha fornito prova del suddetto pagamento tardivo, omissione che ha determinato l'obbligo di segnalazione da parte della banca ai fini dell'iscrizione negli archivi CAI.

Accertata la legittimità del protesto e della conseguente segnalazione in CAI, restano assorbite le ulteriori doglianze; il ricorso non può pertanto essere accolto.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 1138 del 01 giugno 2011

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE